



Clausole assicurazione trasporti 2006

Traduzione: In caso di contestazione fa fede il testo originale tedesco.

Macchinari, apparecchi, strumenti, mobili e veicoli (Clausola TR 1/2006i)

1.
In caso di avaria – se assicurata – l'assicuratore rimborsa i costi della riparazione; la stessa è da effettuarsi – tenuto conto delle eventuali spese di trasporto, nel luogo dove può essere realizzata in modo appropriato contenendone i costi. Un minor valore dopo la riparazione non è assicurato.
2.
In deroga all'art. 11 delle CGAT 2006, l'assicuratore rimborsa per l'avaria o la perdita di parti singole, se assicurate, solo la proporzione esistente tra la somma assicurata ed il valore di sostituzione di un oggetto nuovo e simile.
3.
Qualora la sostituzione delle parti avariate risulti essere per l'assicuratore meno costosa della riparazione, o nel caso in cui le parti siano andate smarrite, l'assicuratore rimborsa il valore delle parti da sostituire (senza corresponsione del supplemento per «l'utile sperato», anche se questo fosse stato assicurato), così come le spese per la loro sostituzione, dedotto il valore delle parti avariate.
4.
Se non diversamente concordato, sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da scheggiatura, graffiatura, scalfitura ed abrasione, così come lo staccarsi di parti incollate e di rivestimenti.

Merce in trasloco ed effetti personali (Clausola TR 2/2006i)

1.
Nel caso di perdita parziale o avaria – nella misura in cui le stesse siano assicurate – l'assicuratore rimborsa:
 - a)
le spese per la riparazione, con esclusione però del minor valore in seguito alla riparazione;
 - b)
il valore d'assicurazione proporzionale nel caso di oggetti o parti di questi andati smarriti, o non più riparabili, o nel caso in cui le spese di riparazione superino il valore di assicurazione degli oggetti o delle parti di oggetti avariate.
2.
L'assicuratore rimborsa solo le spese per la riparazione o il valore di assicurazione proporzionale degli oggetti avariati o mancanti anche nel caso in cui tali oggetti siano parte di un gruppo o di unità composte da diversi pezzi (servizio, set, accessori, opere in più volumi) e le parti restanti perdano di valore, in quanto il gruppo non risulti più integro o in seguito alla riparazione degli oggetti avariati, non sia più uniforme.
3.
Se non diversamente concordato, sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da scheggiatura, graffiatura, scalfitura ed abrasione, così come lo staccarsi di parti incollate e di rivestimenti.

Oggetti di valore artistico o d'amatore (Clausola TR 3/2006i)

- Per l'assicurazione di oggetti di valore artistico o d'amatore valgono, a complemento delle CGAT 2006, le seguenti disposizioni:
- a)
Per il trasporto degli oggetti è necessario prendere tutti i provvedimenti a protezione degli stessi in conformità ai metodi utilizzati dagli specialisti.
 - b)
La somma assicurata pattuita non comprova il valore delle cose assicurate. In caso di danno, tale valore dev'essere dimostrato dall'avente diritto.
 - c)
In caso di sinistro sarà una perizia – in conformità all'art. 21 delle CGAT 2006 – a stabilire se l'oggetto può essere riparato o restaurato e ad indicare i relativi costi. In caso positivo l'assicuratore può pretendere l'esecuzione della riparazione o del restauro. Se gli esperti constatano che, nonostante la riparazione o il restauro, il valore dell'oggetto è inferiore a quello originario, l'assicuratore non rimborsa solo i costi della riparazione, ma anche il minor valore dell'oggetto stesso. Nel caso in cui l'assicuratore rinunci all'esecuzione della riparazione o del restauro, lo stipulante deve essere risarcito sulla base della differenza, stabilita dagli esperti, tra il valore dell'oggetto in stato integro ed il valore dello stesso in stato di avaria.
 - d)
Se, prima della fine del viaggio, un oggetto viene venduto ad un prezzo inferiore rispetto alla somma assicurata, la garanzia dell'assicuratore è limitata al prezzo di vendita.

Arresto delle installazioni frigorifere

(Clausola TR 4/2006i)

1.
In deroga alle esclusioni delle «influenze della temperatura» dell'art. 6 b) delle CGAT 2006, l'assicurazione si estende al deterioramento delle merci conseguente all'arresto completo delle installazioni frigorifere o termiche.

2.
La copertura assicurativa, ai sensi del paragrafo 1, esplica i suoi effetti solo se:

a)
l'arresto è stato causato dalla perdita o dal danneggiamento di queste installazioni e

b) questo arresto sia durato, per i trasporti terrestri e i magazzinaggi, almeno 8 ore consecutive e per i trasporti fluviali e marittimi, almeno 24 ore consecutive.

3.
La bruciatura da congelamento è esclusa dall'assicurazione.

Influssi della temperatura

(Clausola TR 5/2006i)

1.
In deroga alle esclusioni degli «influssi della temperatura» previste dall'art. 6 b) delle CGAT 2006, l'assicurazione copre il deterioramento delle merci causato da un influsso di temperatura.

2.
Detta copertura è accordata a condizione che:

a)
le merci siano in perfetta condizione all'inizio del periodo assicurativo e che la preparazione, la congelazione o la refrigerazione siano state effettuate in maniera adeguata.

b)
il contraente abbia preso tutte le misure adeguate affinché le temperature prescritte vengano mantenute per tutta la durata del periodo assicurativo.

3.
Le bruciature da freddo sono escluse dalla copertura.

Animali vivi

(Clausola TR 6/2006i)

E' assicurata la perdita consecutiva alla morte, alla macellazione ordinata dalle autorità ufficiali o da un veterinario, allo smarrimento degli animali, nella misura in cui tale perdita sia prodotta da un avvenimento qualificato in conformità all'art. 2 delle CGAT 2006, o sia dovuta alla caduta degli animali durante il carico, il trasbordo o lo scarico.

Guerra

(Clausola TR 7/2006i)

1.
In deroga alle esclusioni previste dalle condizioni generali d'assicurazione concernenti le conseguenze di eventi d'ordine politico o sociale, l'assicurazione copre:

- la perdita e l'avaria di merce o di valori assicurati;
- i contributi per avaria generale che risultano a carico della merce assicurata in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, così come la merce divenuta inutilizzabile a causa di un'avaria generale

quando questi siano direttamente causati da:

- a) guerra.
- b) eventi analoghi alla guerra (per e. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera).
- c) guerra civile, rivoluzione; ribellione.
- d) preparativi e misure belliche.
- e) esplosioni o altri effetti di mine, torpedini, bombe od altri ordigni bellici. In caso di scomparsa senza notizie di una nave o di un aereo con il proprio

carico, si presume che la scomparsa sia attribuibile a tali ordigni bellici, sempreché ne esista la probabilità.

f)
confisca, requisizione, sequestro, prelievo o ritenzione da parte di governi, autorità o organi di potere in relazione agli avvenimenti previsti ai paragrafi 1.1–1.4.

Il risarcimento da corrispondersi da parte dell'assicuratore può essere preteso non prima che siano trascorsi 90 giorni dopo il verificarsi di un fatto previsto al primo capoverso.

2.
Sono esclusi dall'assicurazione

a)
la perdita e l'avaria provocati, con intenzione ostile, da ordigni bellici che abbiano determinato fissione nucleare, fusione nucleare o un evento simile, oppure dovuti all'impiego di energia nucleare o di sostanze radioattive.

b)
la perdita e l'avaria, conformemente al paragrafo 1.6, sulla base di provvedimenti e decreti in vigore dall'inizio del viaggio.

c)
i danni indiretti, anche nel caso in cui gli stessi siano attribuibili al fatto che, in seguito ad eventi in conformità al paragrafo 1., il viaggio sia stato annullato, non sia stato completato o sia stato differito.

d)
i contributi di guerra.

3.
Inizio e termine dell'assicurazione

3.1
Spedizioni di merci

a)
L'assicurazione ha inizio non appena la merce o i valori sono trasportati a bordo di una nave o di un aereo. L'assicurazione ha termine non appena la merce o i valori abbandonano la nave o l'aereo nel porto o aeroporto di destinazione oppure decorsi 15 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui la nave o l'aereo sono arrivati nel

porto o aeroporto di destinazione, a seconda di quale dei due menzionati casi si verifica per primo.

b)

Qualora la merce o i valori siano trasportati in un porto o aeroporto, o in un luogo intermedio, l'assicurazione è sospesa decorsi 15 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui la nave o l'aereo sono giunti in questo porto, aeroporto o luogo intermedio, indifferentemente se la merce o i valori restino a terra o sull'acqua. L'assicurazione entra nuovamente in vigore solo nel momento in cui la merce o i valori vengono caricati a bordo della nave o dell'aereo con i quali proseguono il viaggio.

c)

Qualora il contratto per il trasporto termina in un altro porto, aeroporto o un luogo diverso da quello di destinazione, questi è da intendersi quale porto o aeroporto di destinazione, ai sensi del paragrafo 3.1 a)

d)

Ai sensi di questa clausola è da intendersi quale nave il mezzo che trasporta la merce o i valori da un porto, o da un luogo, ad un altro porto, o ad altro luogo, comportando tale percorso un tratto via mare.

Una nave è considerata arrivata se si trova, in qualsiasi luogo all'interno del territorio del porto, ancorata, ormeggiata o in un qualsiasi altro modo immobilizzata.

Qualora un tale luogo non sia disponibile, una nave si ritiene arrivata se per la prima volta getta l'ancora, ormeggia o è immobilizzata, indifferentemente se si trova all'interno o all'esterno del porto previsto.

3.2

Spedizioni postali

La copertura assicurativa ha inizio con la consegna alla posta e termina con la consegna al destinatario da parte della posta.

4.

Fintanto che il viaggio non abbia avuto inizio, l'assicuratore può disdire in ogni momento l'assicurazione prestata in base a questa clausola con un preavviso di 24 ore.

Sciopero, disordini, terrorismo

(Clausola TR 8/2006i)

1.

In deroga alle esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione, sono assicurati:

- la perdita o l'avaria delle merci o dei valori assicurati;
- contributi per avaria generale che risultano a carico della merce o dei valori assicurati in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, così come la merce o i valori divenuti inutilizzabili a causa di un'avaria generale,

che sono conseguenza diretta di:

1.1

persone che prendono parte a scioperi, serrate o sommosse di qualsiasi natura

1.2

terrorismo

Sono inoltre assicurate la perdita e l'avaria di merce o di valori assicurati dovuti all'intervento delle forze dell'ordine del potere pubblico, in relazione a questi eventi.

2.

Questa estensione dell'assicurazione non ha, tuttavia, più effetto nel momento in cui gli eventi menzionati assumono i connotati di una guerra, di un evento analogo alla guerra (per es. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera), di una guerra civile, di una rivoluzione o ribellione così come di preparativi o di misure belliche.

3.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni indiretti, anche nel caso in cui gli stessi siano attribuiti al fatto che il viaggio, a seguito di eventi in conformità al paragrafo 1, sia stato annullato, non sia stato completato, o sia stato differito.

4.

Fintanto che il viaggio non abbia avuto inizio, l'assicuratore può disdire in ogni momento l'assicurazione prestata in base a questa clausola con un preavviso di 24 ore.

Mine

(Clausola TR 9/2006i)

1.

In deroga alle esclusioni previste nelle Condizioni Generali sono assicurate la perdita e l'avaria provocate direttamente dall'esplosione di mine o da torpedini immersi o alla deriva.

2.

Questa estensione dell'assicurazione vale solo quando la merce si trova a bordo di un natante.

3.

Fintanto che il viaggio non abbia avuto inizio, l'assicuratore può disdire in ogni momento l'assicurazione prestata in base a questa clausola con un preavviso di 24 ore.

Trasporti accompagnati

(Clausola TR 10/2006i)

Sono considerati trasporti accompagnati quando le merci assicurate sono trasportate, per l'intero viaggio o parte di esso, da persone che non sono trasportatori di professione. Per i trasporti accompagnati l'assicurazione è valida solo se, in corso di viaggio, le merci sono in permanenza sotto personale sorveglianza oppure se, in caso di giacenze in intermedie, sono depositate in locali chiusi a chiave, di stabili di solida costruzione.

In deroga alla lettera A «Estensione dell'assicurazione» delle CGAT 2006, l'assicuratore risponde della perdita solo se è la conseguenza diretta di un evento seguente:

- minaccia o uso di violenza contro le persone incaricate del trasporto o in caso di loro incapacità di difesa in seguito a infortunio o decesso;
- eventi qualificati ai sensi dell'art. 2 CGAT 2006 e
- durante le giacenze intermedie: furto con scasso in locali chiusi a chiave di stabili di solida costruzione.

L'assicurazione ha inizio nel momento in cui le merci sono consegnate alla persona incaricata dell'immediata esecuzione del trasporto e termina al loro arrivo a destinazione, al luogo della

consegna designato dal mittente o dal destinatario.

Diritti doganali e imposte di consumo

(Clausola TR 11/2006i)

1.
In complemento al valore di assicurazione sono assicurati i diritti doganali e le imposte di consumo. La rispettiva somma da assicurare deve essere dichiarata separatamente.

2.
L'assicuratore rimborsa i diritti doganali e le imposte di consumo pagate solo per quelle merci che, a causa di un evento assicurato, siano state perse o risultino avariate. Gli importi dei diritti doganali e delle imposte di consumo restituiti devono essere versati all'assicuratore.

3.
Per evitare il pagamento dei diritti doganali e delle imposte di consumo, l'assicuratore può, al pagamento della somma assicurata dall'assicurazione delle merci, pretendere che il contraente distrugga la merce avariata o rinunci ai diritti di proprietà nei confronti della stessa.

Assicurazione di protezione

(Clausola TR 12/2006i)

1.
Questa copertura d'assicurazione è la base di questo contratto d'assicurazione.

2.
L'assicurazione di protezione si riferisce alle merci, per le quali lo stipulante non deve sopportare il rischio o che i suoi partners commerciali dello stipulante devono, conformemente alle condizioni di consegna concordate, assicurare loro stessi e ciò, nella misura in cui lo stipulante può prova-

re un interesse commerciale proprio sulle merci.

3.
L'assicurazione di protezione copre esclusivamente l'interesse proprio ad assicurare dello stipulante e si intende solo ausiliaria (sussidiaria), in modo che dei terzi (ad eccezione di una banca che ha concesso un anticipo allo stipulante) non possano avanzare delle pretese su questa assicurazione.

4.
Una cessione dei diritti derivanti dall'assicurazione di protezione non è ammessa se non alla banca che ha concesso un anticipo sul prezzo d'acquisto. In caso di cessione, lo stipulante deve impegnare la banca di atterrarsi alle disposizioni dell'assicurazione di protezione.

5.
L'assicuratore risarcisce, nell'ambito di questa assicurazione di protezione, nella misura in cui lo stipulante non può pagare il danno dovuto alla perdita o all'avaria delle merci oppure restituire un contributo per avaria generale risarcito dall'assicuratore e questo con dei mezzi commerciali ragionevoli.

6.
In deroga ad ogni altra disposizione, il valore della fattura vale quale valore d'assicurazione.

7.
Per quanto esista una copertura assicurativa di terzi, lo stipulante così come la banca che ha concesso un anticipo, devono salvaguardare i diritti di rivalsa verso l'assicuratore di terzi e incassare loro stessi o fare incassare da un terzo le prestazioni di indennizzo. Le spese che derivano dall'intervento di terze persone sono rimborsate dall'assicuratore di protezione solo nella misura in cui esso stesso abbia accettato l'intervento di dette persone.

8.
L'assicurazione di protezione può essere fatta valere solo trascorsi sei mesi dalla constatazione del danno da parte del commissario di avaria, oppure dopo che è stato provato definitivamente che nessun indennizzo può essere ottenuto sia dal partner contrattuale dello stipulante, sia dall'assicuratore principale, sia da un terzo.

9.
Per quanto l'assicuratore di protezione abbia già fornito un indennizzo, qualsiasi recupero di un indennizzo di altre assicurazioni deve essergli trasferito immediatamente dopo ricezione.

10.
L'assicuratore di protezione riconosce anche i certificati d'avaria di commissari d'avaria o esperti che sono stati designati dall'assicuratore del partner contrattuale.

11.
Lo stipulante e la sua banca hanno l'obbligo di non divulgare a terzi, ad eccezione della banca che ha concesso un anticipo, l'esistenza di un'assicurazione di protezione. Una violazione di quest'obbligo libera l'assicuratore da qualsiasi prestazione.